



**CITTÀ DI  
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS



**COMUNE DI ASSISI**

**Provincia di Perugia**

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26/03/2001**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento*
- Art.2 - Definizione delle entrate*
- Art.3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe*

### **TITOLO II - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

- Art.4 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*
- Art. 5 - Informazione del contribuente*
- Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione*
- Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti*
- Art. 8 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*
- Art. 9 - Interpello del contribuente*

### **TITOLO III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 10 - Forme di gestione delle entrate*
- Art. 11 - Rapporti con i cittadini*
- Art. 12 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione*
- Art. 13 - Procedimento di verifica e di controllo*
- Art. 14 - Procedimenti sanzionatori*
- Art. 15 - Interessi*
- Art. 16 - Notificazione degli atti*

### **TITOLO IV - AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI**

- Art. 17 - Esercizio dell'autotutela*
- Art. 18 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.*
- Art. 19 - Accertamento con adesione*
- Art. 20 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio*
- Art. 21 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente*
- Art. 22 - Definizione mediante accertamento con adesione*
- Art. 23 Conciliazione giudiziale*
- Art. 24 - Entrata in vigore*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento***

1. Il presente regolamento , adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art.52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446<sup>1</sup> in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, disciplina in via generale le entrate tributarie del Comune , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di raggiungimento di obiettivi di equità, efficacia , economicità e trasparenza dell'attività amministrativa .
2. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili , dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi , applicandosi le vigenti disposizioni legislative.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi applicabili ai tributi locali, in un'ottica di miglioramento del rapporto con i cittadini.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate tributarie la ditta concessionaria è obbligata ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
5. Per tutto quanto non definito e/o non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle disposizioni di legge vigenti.

### ***Art.2 Definizione delle entrate***

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali , regionali e provinciali e delle entrate patrimoniali .

### ***Art.3 Determinazione delle aliquote e delle tariffe***

1. Le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi comunali sono deliberate entro la data di approvazione del bilancio di previsione, salvo che una legge non disponga una data diversa.

## **TITOLO II - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### ***Art.4 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente***

---

<sup>1</sup> Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27/07/2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

#### ***Art. 5 - Informazione del contribuente***

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

#### ***Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione***

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa e nel rispetto del T.U. sulla documentazione amministrativa<sup>2</sup>.

#### ***Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti***

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, ed in applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. 26 gennaio 2001 n.32 , in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente , questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
  - c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### ***Art. 8 - Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente***

---

<sup>2</sup> DPR 28 dicembre 2000 n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni espressamente contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale che non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

#### ***Art. 9 - Interpello del contribuente***

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 (centoventi) giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, la Giunta Comunale può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

### **TITOLO III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### ***Art. 10 - Forme di gestione delle entrate***

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate tributarie deve essere operata avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. In alternativa alla gestione diretta , il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate tributarie , in conformità ai principi contenuti nell'art.52 del D. Lgs. n. 446 del 1997<sup>3</sup> .
3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire l'entrata tributaria direttamente.

#### ***Art. 11 - Rapporti con i cittadini***

1. I rapporti con i cittadini sono improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità .
2. Vengono ampiamente resi pubblici ,con i mezzi ritenuti più consoni allo scopo, le tariffe , le aliquote e gli adempimenti tributari posti a carico dei cittadini .
3. Presso il servizio tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento ai tributi e tasse applicati.

#### ***Art. 12 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione***

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione viene attuato l'istituto dell'autotutela e gli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

#### ***Art. 13 - Procedimento di verifica e di controllo***

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere al Servizio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
  5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
6. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate , in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

#### ***Art. 14 - Procedimenti sanzionatori***

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs.n.472/97, avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997<sup>4</sup>, e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>3</sup> Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"

<sup>4</sup> D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 : "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della L. 23 dicembre 1996, n.662".

D. Lgs. 18 dicembre 1997 , n. 472 ." Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell'articolo 3 , comma 133, della L. 23 dicembre 1996 , n.662"

### **Art. 15 - Interessi**

1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 13 maggio 1999 n.133, gli interessi relativi ai rapporti tributari per la riscossione e il rimborso dei tributi di spettanza del Comune, sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 16 - Notificazione degli atti**

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante il servizio comunale di notificazione.

## **TITOLO IV - AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI**

### **Art. 17 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il responsabile del tributo può annullare, revocare o rettificare, totalmente o parzialmente, gli atti di liquidazione e/o accertamento, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito dagli organi della giustizia tributaria.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto :
  - errore di persona ;
  - evidente errore logico o di calcolo ;
  - errore sul presupposto impositivo;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata ;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve emergere dalla inopportunità di procedere nella lite in considerazione dei seguenti fattori:
  - grado di soccombenza dell'Amministrazione
  - valore della lite
  - costo della difesa
  - costo della soccombenza

---

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. "revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n.662"

- costo derivante dagli inutili carichi di lavoro.

6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

7.

#### **Art. 18 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento, la rettifica o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.
- 4.

#### **Art. 19 - Accertamento con adesione**

1. Il Comune, al fine di perseguire l'obiettivo di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione, trasparenza e di prevenzione del contenzioso nei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218<sup>5</sup> e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.
- 3.

#### **Art. 20 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
- 3.

#### **Art. 21 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.

5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

2.

#### **Art. 22 - Definizione mediante accertamento con adesione**

---

<sup>5</sup> D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 " Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"



1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. Il perfezionamento della definizione, la determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa integralmente rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante

**Art. 23 *Conciliazione giudiziale***

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il Comune può ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art.48 del D.Lgs. n. 546/92<sup>6</sup>.

**Art. 24 - *Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002 .
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

---

<sup>6</sup>

Art. 48 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: “Conciliazione Giudiziale”